FOGLIO INFORMATIVO

CREDITI DOCUMENTARI EXPORT E LETTERE DI CREDITO STAND-BY

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina – Società Cooperativa

Via C. Colombo 1/3 - 20825 – Barlassina (MB)
Tel.: 03625771.1- Fax: 0362564276
Email: info@bccbarlassina.it Sito internet: www.bccbarlassina.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Monza e Brianza n. 434327
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4495.8.0 - cod. ABI 8374.1
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A157431
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il credito documentario è una delle forme in cui si realizzano i crediti di firma, operazioni fiduciarie con le quali la banca si impegna, per conto del richiedente, a garantire l'adempimento di una obbligazione altrui.
Il credito documentario è, dunque, una forma di regolamento mediante la quale la banca, operando su richiesta del cliente, si impegna (irrevocabilmente) ad effettuare – direttamente o tramite una banca corrispondente estera – una prestazione (pagamento, negoziazione, accettazione) contro ritiro dei documenti prescritti e sempreché siano rispettati i termini e le condizioni del credito.
L'impegno assunto nasce dall'emissione del credito documentario e si estingue con il pagamento dello stesso.
E' una forma di regolamento internazionale che consente agli operatori economici una tutela dei propri interessi sotto il profilo dei rischi di insolvenza o di inadempienza, in particolare quando tra venditore e compratore non esiste un rapporto fiduciario consolidato nel tempo.
Con il credito documentario all'esportazione, il cliente esportatore riceve dalla propria banca la notifica dell'apertura del credito documentario emesso dalla banca dell'importatore.
Nel caso in cui, su autorizzazione o richiesta della banca emittente, venga aggiunta la conferma da parte di altra banca, tale atto costituisce un impegno inderogabile della banca confermante, che si aggiunge a quello della banca emittente, ad onorare una presentazione conforme di documenti.

La Lettera di credito Stand-by (Stand-by Letter of Credit – in sigla "SBLC") è uno strumento che, come il Credito documentario, prevede una presentazione di documenti per il suo utilizzo, ma il cui scopo è quello di prestare garanzia. La SBLC viene infatti attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario.

Le operazioni di cui sopra, Crediti documentari e Lettere di credito Stand-by, sono ambedue disciplinate da specifiche Norme (NUU) emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC). L'esecuzione di queste operazioni prevede la necessaria relazione tra due Banche corrispondenti domiciliate nel Paese del venditore e del compratore.

Principali rischi tipici

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- se il cliente è nella posizione di esportatore, richiedendo di essere pagato a mezzo credito documentario deve ponderare scrupolosamente se è in grado di produrre i documenti richiesti e nella forma richiesta (pena il loro rifiuto e di conseguenza il mancato pagamento); inoltre deve valutare la solvibilità della banca emittente (rischi banca) e del paese di appartenenza (rischio paese);
- le operazioni denominate in divisa estera e regolate in conto euro o in divisa diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio di oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE			
Commissioni di utilizzo	0,3% Minimo: €	25,82 Massimo: €	5.164,00

Commissioni mancato utilizzo	0,15% Minimo: € 25,82 Massimo: € 5.164,00
Commissioni di accettazione	0,1% Minimo: € 25,82 Massimo: € 5.164,00 PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. MENSILE
Spese Istruttoria iniziale/rinnovo per importi fino a:	€ 10.000: € 25 € 25.000: € 50 € 50.000: €100 €100.000: €150 €200.000: €250 €500.000: €350 oltre: €500
Spese notifica	€ 25,82
Spese modifica	€ 25,82
Spese corriere	Massimo: € 100,00
Spese conferma	commissioni reclamate da "Cassa Centrale Banca spa - Credito Cooperativo Italiano" .

La banca di norma non rilascia "Conferma" diretta dei crediti documentati "Export". Eventuali operazioni della specie potranno essere effettuate per il tramite di **Cassa Centrale Banca spa - Credito Cooperativo Italiano**, con il quale, di volta in volta, saranno preventivamente concordate le condizioni economiche, determinate in funzione delle caratteristiche dell'operazione e del connesso Rischio Paese/Banca.

Spese per ricerca e copia (per singolo documento) – spese di spedizione escluse	Archivio cartaceo inhouse: €. 7,75 Archivio elettronico: €.3,00
Spese per dichiarazioni di sussistenza ai fini successori, valutazione documentazione e liquidazione attività	€. 300,00 massimo
Spese per rilascio certificazioni	€. 100,00 massimo
Spese per richiesta copia conforme attribuzione poteri di firma e nomine	€. 170,00
Spese per richiesta documentazione per referenze bancarie	€. 50,00
Spese gestione procedura pignoramento presso terzi	€. 25,00

Altra documentazione richiesta	Per i costi in dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo "Servizio di rilascio copia documentazione, dichiarazioni, certificazioni"
Invio documenti trasparenza	In forma cartacea: € 0,60 Casellario interno alla Banca: € 0,00 In forma elettronica: € 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

GIORNI	
Valuta in Euro	In giornata
Valuta in Divisa	2 giorni lavorativi forex

RECESSO E RECLAMI

Modifica delle condizioni economiche.
Se la Banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se l'apertura di credito è a tempo indeterminato oppure se è a tempo determinato a favore di soggetti diversi dai consumatori e microimprese e ricorrono specifici eventi e condizioni indicati nel contratto), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Recesso:
Le parti hanno facoltà di recedere per giusta causa, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall'apertura di credito a tempo determinato. A mero titolo

esemplificativo, costituisce giusta causa di recesso per la banca il verificarsi di una delle ipotesi indicate nell'art. 1186 cod.civ. (insolvenza del Cliente, diminuzione, da parte di questi, delle garanzie date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato al cliente, con le medesime modalità, un preavviso di 15 giorni.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo avviso al cliente di quindici giorni tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. In presenza di giusta causa o di giustificato motivo, le parti possono recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso.

Il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano il ripristino dell'apertura di credito. Il Cliente, anche senza un'espressa richiesta della Banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso.

Reclami:
Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA
Ufficio Reclami
Via C. Colombo n.1/3 – 20825 BARLASSINA
Fax: 0362/5771207
e-mail reclami@bccbarlassina.it
pec: legale@pec.barlassina.it
che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Ente privato a carattere internazionale, rappresentativo dei diversi settori dell'attività economica mondiale, che ha come scopo l'agevolazione dei commerci internazionali. A tal fine ha elaborato, sin dal 1929, un testo normativo di riferimento denominato "Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari" (NUU) che, aggiornato nel corso degli anni, costituisce ora il necessario riferimento tecnico-giuridico di tutti i regolamenti previsti a mezzo Credito documentario o Lettera di credito Stand-by (per quest'ultima l'applicabilità è parziale).
Crediti Documentari/Lettere di credito Stand-by all'importazione o Crediti Documentari Italia (acquisto)	Crediti documentari/Lettere di Credito Stand-by emessi a supporto di operazioni di importazione di merci e/o servizi, oppure di Crediti documentari emessi quale forma di pagamento per operazioni di compravendita domestiche.
Emissione/Apertura	E' l'evento della emissione del Credito documentario o della Lettera di credito Stand-by, e cioè della assunzione, da parte della Banca emittente, dell'impegno a fornire la prevista prestazione economica al Beneficiario, su istruzioni dell'Ordinante, alle condizioni indicate da quest'ultimo e inserite nel Credito o nella Lettera di credito Stand-by, alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista.
Prestazione prevista da Credito Documentario/Lettera di credito Stand-by	E' la forma di pagamento indicata dal Credito. A seguito di presentazione di documenti che risultino conformi ai termini ed alle condizioni del Credito, il Beneficiario ha diritto alla prestazione prevista. Può trattarsi di pagamento a vista, di pagamento a scadenza (indicata nel Credito) o di accettazione, da parte

	della Banca, di tratta a scadenza spiccata dal Beneficiario oppure di negoziazione.
Modifica	Si tratta di un possibile intervento successivo alla emissione del Credito documentario con il quale l'ordinante richiede alla Banca emittente di variare i termini e/o le condizioni del Credito originario. Perché il Credito si intenda modificato è necessario che la modifica sia esplicitamente accettata dal Beneficiario, o con specifica comunicazione, o con presentazione di documenti che ne tengano conto.
Conferma	Si tratta di una distinta operazione bancaria, connessa all'emissione di un Credito documentario, con la quale la Banca corrispondente della Banca emittente (quella che opera sulla piazza del Beneficiario), assume nei confronti di quest'ultimo lo stesso impegno assunto dalla Banca emittente. La conferma è richiesta o autorizzata nel test del Credito dalla Banca emittente su conformi istruzioni dell'ordinante.
Utilizzo	E' l'evento conclusivo dell'operazione: il Beneficiario presenta la documentazione prevista dal Credito e ne richiede la verifica al fine di ottenere la prestazione promessa. A seguito dell'accertamento della conformità dei documenti ai termini ed alle condizioni previste dal Credito la Banca tenuta alla prestazione esegue la propria obbligazione di pagamento.